

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici. (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (907)	389	
PRESIDENTE	389, 390	
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	390	
VENEGONI	390	
BUTTÈ	390	
CACCIATORE	390	
DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	390	
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
CARONIA ed altri: Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.). (425)	393	
PRESIDENTE	393	
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	393	
SCALIA: Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa alle disposizioni di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (612)	395	
PRESIDENTE	395, 396	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	395, 396	
SCALIA	395	
ZACCAGNINI	395	
REPOSSI	396	
CACCIATORE	396	
Proposta di legge (<i>Discussione e non approvazione</i>):		
SCHIRATTI: Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.) (675)	394	
PRESIDENTE	394, 395	
DRIUSSI	394	
DI VITTORIO	394	
REPOSSI	394	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	394	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	396	
<hr/>		
La seduta comincia alle 9.05.		
REPOSSI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		
Discussione del disegno di legge: Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (907).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici.		
Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla XI Commissione del Senato.		

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è determinato dalla situazione di disagio nella quale, attualmente, si trova il personale degli ospedali per il fatto che, ormai da moltissimo tempo, le scuole per infermieri non hanno più funzionato; e non ne sono state istituite delle nuove.

Per quanto la materia non sia stata sufficientemente regolata neppure dal testo di questo disegno di legge, pure, in considerazione del fatto che il provvedimento è stato già approvato dal Senato e che i rilievi che si possono fare sono piuttosto di carattere formale e non ne altererebbero, comunque, la sostanza, propongo di approvarlo nel testo che ci è stato sottoposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Avrei desiderato qualche maggiore chiarimento che illustrasse meglio il congegno di questo disegno di legge. A me sembra, infatti, che con l'obbligo della vita collegiale si pongano delle limitazioni e che, almeno nelle grandi città, rimarrebbero fuori dai corsi tutti coloro che, pur avendo desiderio e attitudini per questa attività, non possono accettare le condizioni imposte dal provvedimento.

BUTTÈ. Per quanto mi consta, debbo dire che gli enti interessati hanno manifestato il loro compiacimento per il disegno di legge che risponderebbe, in genere, alle loro necessità e, in particolare, all'urgenza della situazione, dato che si è già arrivati all'inizio dell'anno scolastico. L'emanazione della legge è, dunque, molto attesa e mi sembra che non sia opportuno apportare modifiche al testo del provvedimento.

CACCIATORE. L'ultimo comma dell'articolo 8 pone a carico degli Enti istitutori delle scuole, le spese per il funzionamento della commissione esaminatrice. Faccio presente che possono esservi delle amministrazioni i cui bilanci non consentano tale spesa. Mi pare, poi, che all'articolo 5 ci sia un errore. È detto, infatti, in esso, che l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali. Penso che la Commissione non possa riferirsi, con questa legge, solo alle grandi città, ma debba considerare anche i piccoli centri, dove maggiormente si sente il bisogno di questi corsi. E nei piccoli centri è difficile avere a disposizione delle infermiere professionali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. È ovvio che il primo responsabile del funzionamento assistenziale debba essere un medico. È solo per facilitare il funzionamento della scuola per infermieri generici che si pongono accanto al corpo degli insegnanti le infermiere professionali, le quali debbono contribuire alla preparazione delle infermiere generiche per l'assistenza immediata del malato. Del resto, è stabilito che l'assistenza debba essere diretta da un medico e affidata ad una caposala diplomata. Non è impossibile, infatti, pensare che tutta l'assistenza venga effettuata dal medico.

Quanto alle diverse disponibilità di bilancio da parte delle amministrazioni ospedaliere, oggetto di preoccupazione per l'onorevole Cacciatore, faccio osservare che non c'è l'obbligo della istituzione delle scuole e che l'Alto Commissariato può concorrere al finanziamento delle medesime.

ZACCAGNINI, *Relatore*. All'onorevole Venegoni debbo dare assicurazione che non si prevede alcun obbligo di vita collegiale ma solo corsi completamente gratuiti da frequentarsi presso ospedali e senza restrizioni di sorta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ospedali, le Università con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessità assistenziali.

(È approvato).

ART. 2.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole, debbono rivolgere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica domanda corredata della deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La deliberazione deve contenere la indicazione dei relativi mezzi finanziari e deve essere regolarmente approvata dagli organi di controllo e, quando trattasi di istituzioni pubbliche di

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

assistenza e beneficenza, omologata dal Ministro dell'interno.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza la istituzione della scuola e ne approva il regolamento. Per le scuole istituite presso gli ospedali militari il provvedimento è adottato di concerto anche con il Ministro per la difesa.

(È approvato).

ART. 3.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole istituite presso gli ospedali militari sono sottoposte altresì alla vigilanza del Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 4.

I corsi delle scuole sono gratuiti.

Il tirocinio degli allievi, presso gli enti di cui all'articolo 1 che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti stessi, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale; gli enti provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purché completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

(È approvato).

ART. 5.

Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico e affidata ad una caposala diplomata.

(È approvato).

ART. 6.

Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non

superato il 30° anno di età, e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50.

Per le vedove dei militari e civili caduti in guerra, delle vittime del lavoro e per gli orfani di guerra, il limite massimo di età è elevato a quarant'anni.

(È approvato).

ART. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonché un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

(È approvato).

ART. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

- a) il medico provinciale — Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;
- c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;
- d) un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;
- e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;
- f) un insegnante del corso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale Prefettura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia sede di esame, e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

(È approvato).

ART. 9.

Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 210, lettera b), della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

(È approvato).

ART. 10.

Il certificato di abilitazione di cui all'articolo precedente è rilasciato, a domanda, ai sottufficiali che cessino dalla carriera continuativa ed ai militari volontari che siano collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta, appartenenti alla categoria « infermieri » dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio.

(È approvato).

ART. 11.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi, fino alla concorrenza di lire 50.000.000, a cominciare dall'esercizio finanziario 1954-55, dal fondo stanziato nel capitolo n. 316 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

ART. 12.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, e per una volta soltanto, un corso di mesi quattro al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana o di altri Enti o Associazioni similari, su parere favorevole, per questi ultimi, dell'Alto Commissariato;

f) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo 6.

(È approvato).

ART. 13.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'articolo 8.

Per coloro i quali abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno dieci

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

anni è sufficiente la sola prova pratica fermo l'obbligo della frequenza al corso di cui all'articolo 12.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9.

(È approvato).

ART. 14.

Il certificato di cui al precedente articolo 9 è rilasciato, a domanda, ai sottufficiali della categoria «infermieri» dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio per riduzione di quadri, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La stessa norma si applica ai sottufficiali della categoria «infermieri» cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta che siano in congedo da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 15.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto della provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caronia ed altri: Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.). (425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caronia, Cortese Pasquale, Cotellessa, Cucco, Cavallotti, Volpe, Martino Gaetano, Angelini Ludovico, Messinetti, Chiarolanza, Berardi, Barberi Salvatore, De Maria, Borsellino, Ceravolo, Riva e Trabuchi: Contributo annuo di lire 16.180.000

a favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.).

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire su questa proposta di legge.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame non ha bisogno di particolare illustrazione. È nota infatti a tutti la importantissima e meritoria opera del Centro radio-medico, forma speciale di pronto soccorso, alla quale sono particolarmente interessati tutti indistintamente i marittimi in navigazione ed i passeggeri imbarcati su navi sprovviste di servizi sanitari. A tale forma di assistenza si stanno attualmente interessando anche alcuni Paesi stranieri che hanno chiesto al Centro stesso di farsi promotore per l'organizzazione, ancora su più vasto campo, dell'opera medica sul mare. Il Centro, però, privo com'è di mezzi adeguati, si trova nella impossibilità pressoché assoluta di accogliere richieste del genere e di stabilire accordi a carattere internazionale.

Sarei quindi pienamente favorevole alla approvazione della proposta di legge. Vi è solo un dubbio che mi lascia perplesso ed è per quanto riguarda la formula per la copertura della somma da stanziare.

PRESIDENTE. Pur non essendo pervenuto il parere esplicito della Commissione finanze e tesoro, si può ritenere comunque che detta Commissione sia favorevole. Infatti il suo Presidente mi ha comunicato di aver notato all'ordine del giorno della seduta odierna della nostra Commissione le proposte di legge Scalia n. 612 e n. 613. Solo per quest'ultima la Commissione Finanze e tesoro chiede un breve rinvio, allo scopo di meglio valutare un parere. Siccome tali due proposte di legge sono le ultime in ordine progressivo, penso, anche perché è ormai da molto tempo trascorso il termine regolamentare per la formulazione del parere, che la IV Commissione abbia voluto avvalersi della disposizione di cui al 4° comma dell'articolo 31 del regolamento della Camera e che il parere, pertanto, debba intendersi favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore del « Centro Internazionale Radio-Medico » (CIRM), ente che presta assistenza radio-aero-navale sanitaria ai marittimi ita-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

lani ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo ed a tutti i passeggeri delle linee aree civili internazionali transcontinentali, è concesso un contributo annuo di lire 16.180.000.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura delle spese provvederanno il Ministero della marina mercantile e l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Schiratti: Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.). (675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Schiratti: Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali.

Riferirò io stesso brevemente su questa proposta di legge che riguarda anche i dipendenti della Camera dei Deputati. L'onorevole Schiratti, quando era Questore della Camera, predispose la proposta di legge in questione, allo scopo di regolarizzare una convenzione stipulata con l'I. N. A. D. E. L., per l'assistenza ai dipendenti della Camera.

Poiché la proposta di legge è in contrasto con la legislazione vigente, e snatura la competenza dell'I. N. A. D. E. L., non potendosi certo considerare la Camera dei Deputati un Ente locale, propongo di non passare all'esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DRIUSSI. Sono pienamente d'accordo con il Presidente di escludere il personale della Camera e del Senato dalla forma di assistenza contemplata dalla proposta di legge, ma desidero fare osservare che nel

nostro Paese esistono alcuni Enti che, a causa della loro configurazione, non riescono ad iscriverne e ad assicurare il proprio personale né presso l'I. N. A. M., né presso altri istituti similari.

PRESIDENTE. La questione non interessa assolutamente altri Enti o Istituti per i quali necessitano norme apposite. Per i settori ai quali ha accennato l'onorevole Driussi già esistono particolari disposizioni che è inutile ripetere ma bisogna solo applicare.

DI VITTORIO. Secondo me bisogna stabilire il principio che i dipendenti della Camera devono essere necessariamente assicurati o con una forma autonoma, o presso l'I. N. A. D. E. L. o presso l'E. N. P.-A. D. E. P. o presso l'E. N. P. A. S.. Ritengo che la soluzione migliore, anche dal punto di vista democratico, sia quella di far stabilire da una assemblea di tutto il personale quale forma si preferisca o presso quale istituto si desidera essere iscritti. Successivamente, si potrebbe fare una legge che sanzioni la libera scelta effettuata.

REPOSSI. L'onorevole Presidente ha spiegato i motivi per cui è stata presentata questa proposta di legge, nell'intento cioè di sanare una situazione che si trascina ormai da tempo. Tuttavia ritengo, anch'io, che tale proposta di legge sia addirittura inutile perché in realtà con essa non viene a sanarsi o a regolarizzarsi alcunché.

Non si fa altro, se si vuole uscire dalla questione posta a fuoco dal relatore, che ripetere norme già esistenti. Dove si innova si contrasta con la legislazione vigente.

Pertanto mi associo alle conclusioni del Presidente.

PRESIDENTE. Alla assistenza dei dipendenti della Camera, come per il passato, pu la Camera stessa, con il suo bilancio, provvedere direttamente. Poiché lo stato giuridico del personale della Camera comporta l'obbligo della sua assistenza a carico della Camera stessa, il volere introdurre nel sistema assistenziale vigente un qualsiasi altro istituto significa voler escludere la Camera dall'obbligo dell'assistenza per i suoi dipendenti, determinando conseguentemente una situazione meno vantaggiosa per i medesimi.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per lavoro e la previdenza sociale*. Con l'articolo del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 130 convertito in legge 11 dicembre 1952, n. 246 tutti i dipendenti da Enti di diritto pubblico sono iscritti obbligatoriamente al

E. N. P. A. D. E. P. Con lo stesso articolo, comma settimo, si dispone che è il Ministero del lavoro a decidere, sentito il parere del Consiglio di Stato, sull'obbligo dell'iscrizione del personale dipendente ai diversi Enti, la cui qualifica di persona giuridica pubblica non risulti espressamente dichiarata in leggi, regolamenti o decreti.

In relazione a tale norma, il Ministero del lavoro ha provveduto fino ad oggi ad iscrivere obbligatoriamente presso l'E. N. P. A. D. E. P. per l'assicurazione contro le malattie, il personale di numerosi Enti ritenuti di diritto pubblico e, nel caso in cui i medesimi siano risultati invece di natura privatistica, il Ministero del lavoro ha provveduto ad iscrivere il relativo personale all'I. N. A. M., cui spetta l'assicurazione malattia nel settore privato.

Circa l'assistenza di malattia ai pensionati, di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame, si è già provveduto con un disegno di legge di iniziativa del Ministero del lavoro, tendente ad estendere l'assistenza sanitaria a tutti i pensionati dell'I. N. P. S. e degli Enti locali, e che è stato già trasmesso alle Camere per l'approvazione.

Da quanto ho detto si rileva facilmente che non è possibile individuare il campo di applicazione della proposta di legge al nostro esame, dato che non si riscontrano in essa elementi sufficienti, atti alla identificazione dei soggetti da assistere che, privi attualmente di assistenza sanitaria, dovrebbero beneficiare della iscrizione facoltativa presso l'I. N. A. D. E. L.

Il Governo è, pertanto, contrario a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(Non è approvato).

La proposta di legge si deve, quindi, intendere non approvata e, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia: Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scalia: Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5,

ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Riferirò io stesso, brevissimamente, su questa proposta di legge. Essa tende a consentire a vecchi lavoratori, ex ferrotranvieri, iscritti alle Casse speciali e già in quiescenza — i quali non hanno potuto fruire del beneficio previsto dalla legge n. 269, in quanto ne hanno avuto conoscenza dopo la scadenza dei termini — di fruire del diritto, loro derivante dall'articolo 5 della predetta legge, adempiendo, con la riapertura dei termini stessi di scadenza, alle formalità relative.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non è contrario alla riapertura del termine di cui alla proposta di legge in esame; ma, poiché è allo studio, presso il Ministero del lavoro, il modo di integrare i fondi per il miglioramento della situazione economica del Fondo nazionale di previdenza, e siccome si ha buon motivo di ritenere che a ciò potrà essere provveduto entro brevissimo tempo, il Governo gradirebbe il rinvio dell'esame della proposta di legge di cui trattasi.

SCALIA. In considerazione del fatto che si tratta soltanto di qualche centinaio di lavoratori, mi permetto di insistere e di chiedere alla Commissione e al rappresentante del Governo l'approvazione della proposta di legge in esame.

ZACCAGNINI. A me sembra che, trattandosi di andare incontro ad un limitato numero di lavoratori, i quali sono rimasti esclusi dai benefici previsti da un certo provvedimento, unicamente perché impossibilitati a venirne in tempo a conoscenza, si dovrebbe accogliere senza indugi la proposta di legge. È vero che il Governo ha in programma una legge circa il miglioramento del Fondo; ma, conoscendo la forzata procedura che per l'approvazione del progetto si dovrà seguire, e tutti i rinvii cui si potrebbe andare incontro a causa del perfezionamento dei dettagli, è fuori dubbio che ci vorrà molto tempo prima che il provvedimento diventi operante.

Ritengo, quindi, molto più opportuno che la proposta di legge che stiamo discutendo venga approvata; il Governo escogiterà poi il modo più conveniente per sopperire alle necessità del Fondo. Comunque, poiché la proposta di legge deve ottenere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, non mancherà il tempo per provvedervi.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

REPOSSI. Sono d'accordo con quanto ha sostenuto il collega onorevole Zaccagnini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti già addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato al 31 dicembre 1954 ».

REPOSSI. Proporrei di modificare la scadenza, dal 31 dicembre 1954, data alla quale siamo oramai prossimi, al 30 giugno 1955.

CACCIATORE. A me sembra che anche la data del 30 giugno 1955 sia un termine troppo vicino e, pertanto, propongo che la scadenza della riapertura sia prorogata ad un anno dalla pubblicazione della legge.

REPOSSI. Mi associo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Cacciatore.

(È approvato).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti già addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Constando di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di scuole per infermiere e infermieri generici » (907):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva),

e delle proposte di legge:

CARONIA ed altri: « Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del Centro internazionale radio-medico (C. I. R. M.) » (425):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

SCALIA: « Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (612):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, Lenza, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Perlungieri, Rapelli, Repossi, Roasio, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO VERDIROSI